
Luglio
2026

Notiziario Civile e Lavoro

Corte d'Appello di Perugia

Numero
7



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA.....	4
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	5
CORTE COSTITUZIONALE	5
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	6
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	6
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE	9
CODICE DI PROCEDURA CIVILE	9
INAMMISSIBILITÀ.....	9
LITE TEMERARIA.....	9
NOTIFICAZIONI	10
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI	10
CODICE CIVILE	11
AZIONE REVOCATORIA	11
ATTO PUBBLICO	11
CESSIONE DEI CREDITI	12
CONDOMINIO.....	12
LEGITTIMA DIFESA	13
NEGOZIO FIDUCIARIO	13
RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA	13
SANZIONI AMMINISTRATIVE	14
SEPARAZIONE E DIVORZIO	15
CONTRATTO DI APPALTO	16
CONTRATTI BANCARI	17
DANNO DA COSE IN CUSTODIA	18

RAPPRESENTANZA SOCIALE	19
FOCUS: RESPONSABILITÀ CIVILE DEL MEDICO E DEL SANITARIO	20

NORMATIVA

**Testo coordinato del Decreto - Legge 30 aprile 2026, n. 62**

“Testo del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 99 del 30 aprile 2026), coordinato con la legge di conversione 25 giugno 2026, n. 112 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale.» (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 147 del 27-06-2026](#))

Legge 25 giugno 2026, n. 112

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 147 del 27-06-2026](#))

Legge 12 giugno 2026, n. 111

“Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 147 del 27-06-2026](#))

Decreto 17 febbraio 2026

“Modifica del decreto 16 gennaio 1997 concernente criteri per la determinazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori di società fiduciarie e di revisione e delle altre società assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, nonché ai componenti il comitato di sorveglianza nominati in qualità di esperti” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 135 del 13-06-2026](#))

Decreto - Legge 12 giugno 2026, n. 100

“Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 134 del 12-06-2026](#))

Decreto 29 maggio 2026

“Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2026 per i lavoratori all'estero” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 133 del 11-06-2026](#))

Comunicato

“Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 2026” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 131 del 09-06-2026](#))

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost., sent. n. 91/2026 del 28/02/2026 – deposito 28/05/2026

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte in cui non consente l'attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite di coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all'estero in caso di decesso dell'altro componente della coppia verificatosi prima dell'entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).

Corte Cost., sent. n. 89/2026 del 23/03/2026 – deposito 28/05/2026

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), nel testo applicabile prima della modifica di cui all'art. 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 (Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA), nella parte in cui non prevede che, ai fini della determinazione del valore di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo, non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento. Inoltre, ha dichiarato: 1) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 46 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che, ai fini della determinazione del valore di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo, non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento; 2) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 139 del 2024; 3) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 102, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti); 4) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 50, comma 8, del d.lgs. n. 123 del 2025.

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 22199 - deposito 28/06/2026

Le Sezioni Unite civili, nell'ambito di un giudizio di impugnazione della decisione del CNF in tema di sanzioni disciplinari a carico dell'avvocato, hanno affermato il seguente principio di diritto: « Nel procedimento disciplinare forense, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione di cui all'art. 36, comma 6, della legge n. 247 del 2012, la notificazione della sentenza del CNF deve essere eseguita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, commi 4 e 5, della legge n. 247 del 2012 e 16, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dalla legge n. 70 del 2020, all'indirizzo PEC dell'incolpato, essendo quest'ultimo il solo destinatario individuato dalla disciplina speciale, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 170 e 285 c.p.c.».

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 18658 - deposito 09/06/2026

La Sezioni Unite civili, in tema di azione risarcitoria proposta dallo straniero per ottenere il ristoro del danno non patrimoniale subito per l'illegittima privazione della libertà personale e per la lesione del diritto di difesa, in conseguenza dell'illegittimità di provvedimenti di proroga della misura del trattenimento eseguita presso il Centro di identificazione ed espulsione hanno pronunciato i seguenti principi di diritto: 1) «L'azione risarcitoria proposta dallo straniero per ottenere la riparazione del danno conseguente all'illegittima privazione della libertà personale, realizzata in forza di un invalido provvedimento di proroga del trattenimento presso il C.I.E. (ora C.P.R.), è ammissibile anche nel caso in cui avverso di esso non siano stati proposti i pertinenti rimedi impugnatori (nella specie, il ricorso per cassazione), essendo autonomi, complementari e concorrenti il rimedio risarcitorio, volto a ottenere la riparazione danno inferito al diritto soggettivo, e quello caducatorio, teso alla rimozione del provvedimento lesivo, convergendo entrambi i rimedi verso l'obiettivo di apprestare una tutela piena ed effettiva della libertà personale»; 2) «Allorché l'azione risarcitoria sia esperita senza aver previamente proposto l'impugnazione del provvedimento causativo della lesione, il sindacato del giudice adito sul provvedimento non impugnato può e deve svolgersi esclusivamente *incidenter tantum*, in coerenza con la funzione propria dell'azione proposta e, dunque, ai soli fini dell'accertamento dei presupposti dell'illecito aquiliano ai sensi dell'art. 2043 c.c. e delle relative conseguenze dannose».

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Civ. sez. IV, sentenza n. 18590 - deposito 08/06/2026

La Sezione Lavoro, pronunciandosi su tre rinvii pregiudiziali sollevati, ai sensi dell'art. 363-*bis* c.p.c., dalla Corte d'appello di Torino con ordinanze del 5 e 6 novembre 2025 ed aventi ad oggetto le questioni se il principio secondo cui il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste – se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva – sia estensibile, oltre al periodo tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno scolastico, anche all'arco temporale tra l'inizio e la fine delle lezioni e se analogo principio valga anche per le giornate di riposo, di cui alla l. n. 937 del 1977 indipendentemente da esplicita domanda del docente, ha enunciato i seguenti principi di diritto: 1) «Il comma 55 dell'art. 1 della legge n. 228 si interpreta nel senso che al personale docente supplente breve e saltuario, o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, spetta il trattamento economico sostitutivo per i giorni

di ferie non goduti entro il termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico, nei limiti della differenza fra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali che ricadono nel periodo tra l'inizio e la fine delle stesse, in cui è consentito *ex lege* di fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico, necessario, invece, per il periodo ricompreso fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attività valutative»; 2) «analoga disciplina si applica alle giornate di riposo, di cui alla legge n. 937 del 1977, che il personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche deve comunque godere entro il termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico».

Cass. Civ. sez. IV, sentenza n. 18156 - deposito 05/06/2026

La Sezione Lavoro - pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale sollevato, ai sensi dell'art. 363-*bis* c.p.c., dalla Corte di appello di L'Aquila, con ordinanza del 17 ottobre 2025 ed avente ad oggetto la questione relativa all'interpretazione delle disposizioni dell'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 112/2022 relativa alle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e quelle di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ed in particolare se l'art. 12, comma 4, di detta ordinanza detta ordinanza vada interpretato nel senso che la mancata indicazione da parte dell'aspirante alla supplenza di una o più sedi comporti rinuncia a tali sedi, con la conseguenza che - nel caso in cui tali sedi siano le uniche disponibili al momento della sua chiamata - egli verrà escluso dai turni di chiamata successivi, che proseguiranno con scorrimento della graduatoria e, in caso di risposta affermativa, se tale meccanismo debba considerarsi conforme al principio di ragionevolezza ed ai principi di buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione, da contemperarsi con i diritti degli aspiranti all'assegnazione - ha enunciato il seguente principio di diritto: «Il comma 4 dell'art. 12 dell'O.M. n. 112 del 2022 si interpreta, in combinato disposto con il successivo comma 10 del medesimo articolo, nel senso che la mancata indicazione da parte dell'aspirante alla supplenza di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto comporta la rinuncia esclusivamente alle preferenze non espresse, con la conseguenza che, nel caso in cui tali sedi siano le uniche disponibili al momento del suo turno di nomina, egli non sarà assegnatario del relativo incarico, senza che la mancata indicazione di tutte sedi/classi di concorso/tipologie di posto precluda il conferimento di supplenze sulle sedi/ classi di concorso/tipologie di posto prescelte che dovessero rendersi disponibili, anche per effetto di rinuncia, nelle ulteriori fasi di attribuzione, nel rispetto della posizione occupata in graduatoria».

Cass. Civ. sez. I, ordinanza interlocutoria n. 15593 - deposito 21/05/2026

La Sezione Prima civile ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte UE, ai sensi dell'art. 267 TFUE, formulando quesito in punto di esatta individuazione della qualità e condizione dei creditori idonei a comporre la classe minoritaria decidente abilitata, eventualmente anche da sola, all'approvazione del piano di ristrutturazione di cui all'art.11 Direttiva n. 1023 del 2019 ed in particolare: «se gli artt. 2, paragrafo 1, n. 2, della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, dove si afferma che la parte, interessata a sostenere la proposta concordataria, debba essere incisa dal piano di ristrutturazione e 11, nella parte in cui stabilisce che il voto favorevole alla proposta debba provenire “da almeno una delle classi di voto di parti interessate o, se previsto dal diritto nazionale, di parti che subiscono un pregiudizio”, ostino all'applicazione della norma di diritto interno costituita dall'art. 112, comma 2 lett. d) d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, nella versione anteriore al d.lgs. 13

settembre 2024, n. 136, interpretata nel senso che la classe privilegiata cui viene offerto l'integrale pagamento dalla proposta di concordato, anche se oltre il termine di giorni 180 dall'omologa del concordato, non assume la qualità di "classe di parti interessate" o "classe di parti che subiscono un pregiudizio", ai fini dell'approvazione del concordato preventivo con le modalità di cui all'art. 112, comma 2 lett. d), secondo periodo (approvazione del concordato preventivo di minoranza o anche con una sola classe) in quanto non incisa».

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

INAMMISSIBILITÀ

Corte d'Appello, sentenza n. 297/2026 - deposito 22/05/2026

Nel caso di opposizione agli atti esecutivi, la qualificazione dell'azione da parte del giudice di merito determina il tipo di impugnazione esperibile. Calando i suindicati principi nel caso di specie, la Corte d'Appello rilevava che il giudice di primo grado aveva condivisibilmente qualificato il mezzo di tutela prescelto dal ricorrente quale fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione del bene pignorato, giudizio che per espressa previsione dell'art. 618, comma 2 c.p.c. si conclude con un provvedimento non impugnabile in appello, residuando quale possibile mezzo di impugnazione il solo ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. Per tali motivi, dichiarava l'appello inammissibile.

LITE TEMERARIA

Corte d'Appello, sentenza n. 145/2026 - deposito 17/03/2026

In materia di esecuzione forzata per obbligo di fare, l'opposizione che non investe il diritto di procedere ad esecuzione, ma si limita a contestare la legittimità e la conformità al titolo delle modalità attuative dell'esecuzione, deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., restando preclusa ogni rimessione in discussione del titolo esecutivo ormai definitivo. Ne deriva che il giudizio di cognizione, specie in grado di appello, non può estendersi alla concreta determinazione delle modalità tecniche di esecuzione, riservata al giudice dell'esecuzione, né può tradursi in una rivalutazione delle soluzioni progettuali o delle risultanze tecniche acquisite, trattandosi di profili estranei al *thema decidendum*. Ai fini dell'impugnazione, inoltre, assumono rilievo esclusivamente le statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza, quale parte precettiva della decisione, mentre le affermazioni contenute nella motivazione (ivi compresi eventuali richiami alla cessazione della materia del contendere) non integrano capi autonomi suscettibili di gravame, ove non trovino riscontro nel *decisum* della pronuncia. Pertanto, l'appello che si fondi su una pretesa statuizione desumibile soltanto dalla motivazione e non dal dispositivo difetta di oggetto ed è inammissibile. La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede, inoltre, la prova di una condotta connotata da mala fede o colpa grave (non sufficit la mera infondatezza della domanda o la reiterazione di iniziative processuali), dovendo l'abuso del processo essere valutato con riferimento al singolo giudizio e non desunto da comportamenti processuali tenuti in procedimenti diversi. Parimenti, la misura coercitiva indiretta di cui all'art. 614-bis c.p.c. appartiene alla fase esecutiva e la relativa applicazione è rimessa alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, non potendo essere disposta nel giudizio di cognizione. La Corte ha quindi ritenuto che le censure proposte, in quanto dirette a contestare le modalità attuative dell'esecuzione e fondate su presupposti non riscontrabili nel dispositivo della sentenza impugnata, fossero inammissibili o comunque infondate, con conseguente rigetto dell'appello ed esclusione dei presupposti per la condanna per lite temeraria e per l'applicazione dell'*astreinte*.

NOTIFICAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 280/2026 - deposito 19/05/2026

La notificazione di un atto impositivo a mezzo di p.e.c. ai sensi dell'art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile *ratione temporis*, si esegue - quando l'indirizzo di posta è inabile alla ricezione delle comunicazioni per negligenza del contribuente - mediante il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Sepa e l'invio di una raccomandata informativa al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, senza la necessità di provare l'avvenuta ricezione della stessa. Nella fattispecie la Corte di Appello accoglieva l'appello incidentale proposto avverso la sentenza del Tribunale nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto regolare la notifica dell'avviso di intimazione ex art. 50 Dpr 602/73, assumendo l'omessa prova in atti dell'invio della raccomandata informativa prescritta ai sensi degli art. 26 Dpr 602/73 e 60 Dpr 600/73 come modificati dall'art. 7 quater del d.l. 196/2016. I Giudici del Collegio rilevavano come dalla documentazione prodotta emergeva che il tentativo di notifica dell'avviso di intimazione all'indirizzo pec del contribuente non era andato a buon fine e che l'atto era stato depositato nell'area riservata del sito InfoCamere come prescritto dall'art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 600 del 1973, tuttavia, l'attività di notifica non risultava completata in quanto non risultava la prova dell'invio della prevista raccomandata informativa, né ad esso era equipollente il testo della comunicazione raccomandata depositato in atti, del quale però non era provato l'effettivo invio.

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Corte d'Appello, sentenza n. 287/2026 - deposito 21/05/2026

In tema di pignoramento presso terzi, l'obbligo di custodia gravante sull'istituto di credito, quale terzo pignorato, ai sensi dell'art. 546, co. 1, cpc sussiste e permane a prescindere dalla presenza di liquidità o da un saldo creditore sul conto corrente al momento della dichiarazione di terzo di cui all'art. 547 cpc. Nella specie, la Corte di Appello rigettava il gravame proposto da una società creditrice, confermando la sentenza di I grado che aveva escluso la responsabilità per danni ex art. 2043 cc della banca. I Giudici di II grado rilevavano anzitutto che la società appellante - a carico della quale cedeva l'onere della prova ex art. 2697 cc in quanto attrice - non aveva mai provato che il debitore esecutato avesse delle giacenze nel conto corrente oggetto della dichiarazione di terzo, affermando che il report dell'Agenzia delle Entrate denominato "anagrafe dei rapporti" non provava né che vi fosse liquidità nell'unico conto intestato al debitore né che vi fossero altri conti ad esso intestati. La Corte di Appello rilevava poi - posto il dato normativo di cui al co. 1 dell'art. 546 cpc, il quale (in disparte le indicazioni relative ai limiti di pignoramento previsti per stipendi, pensioni, etc.) contempla espressamente, nella sua parte finale, la possibilità che sul conto corrente pignorato confluiscano accrediti di somme anche "successivamente" alla data del pignoramento, richiamando anche in tal caso gli obblighi di custodia gravanti sul terzo pignorato - che l'istituto di credito è tenuto ad esercitare il ruolo di custode fintanto che non viene autorizzato allo svincolo dell'importo pignorato, a prescindere dal fatto che un tale importo sia presente al momento della dichiarazione ex art. 547 cpc o pervenga successivamente sul conto. Conseguentemente, la comunicazione PEC inviata dalla

banca era soltanto finalizzata ad ottenere l'autorizzazione della creditrice ad essere svincolata dagli obblighi di custodia *ex art. 546 cpc* sulle somme che avrebbero potuto transitare sul conto corrente intestato al debitore esecutato fino all'importo massimo del credito, cosa ben diversa dall'affermare l'esistenza sul conto di tali somme al momento della dichiarazione di terzo: l'ente creditizio non aveva quindi chiesto di svincolare alcuna somma in quanto presente sul conto, ma di poter venire meno agli obblighi di custodia *ex art. 546 cpc* nei limiti dell'importo del credito.

CODICE CIVILE

AZIONE REVOCATORIA

Corte d'Appello, sentenza n. 295/2026 - deposito 22/05/2026

Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria *ex art. 2901 c.c.*, il giudice deve accertare congiuntamente il serio pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alla garanzia patrimoniale del creditore e la consapevolezza del pregiudizio stesso in capo al debitore e al terzo; tale consapevolezza non richiede la conoscenza dello specifico credito, essendo sufficiente la percezione, da parte del terzo, dell'idoneità dell'atto a ledere le ragioni creditorie. Il rapporto di coniugio o parentela non integra, di per sé, presunzione di *scientia damni*, specie quando l'atto non presenti elementi di anomalia idonei a rivelare una finalità elusiva. Spetta al giudice valutare complessivamente gli indizi acquisiti e l'efficacia dei fatti noti, secondo un apprezzamento unitario e coerente.

I Giudici di Appello rilevavano, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, che l'atto di trasferimento immobiliare contenuto nell'accordo di separazione a titolo solutorio-compensativo delle vicende matrimoniali, non configura atto pregiudizievole per le ragioni creditorie vantate da un terzo nei confronti del coniuge debitore in mancanza di elementi a sostegno della volontà elusiva dei contraenti in danno ai creditori.

ATTO PUBBLICO

Corte d'Appello, sentenza n. 139/2026 - deposito 09/03/2026

Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il SSN, hanno natura di certificazione amministrativa - a cui è applicabile lo speciale regime degli articoli 2699 e ss. c.c. - per quanto attiene alle indicazioni ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento di talché la veridicità delle attestazioni nella medesima contenute può essere superata solo mediante precipuo procedimento di querela di falso, ferma l'eventuale responsabilità penale del pubblico ufficiale refertante in ragione della falsità materiale ovvero ideologica delle attestazioni compiute.

CESSIONE DEI CREDITI

Corte d'Appello, sentenza n. 303/2026 - deposito 26/05/2026

La disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione ha natura derogatoria rispetto alla comune disciplina della cessione dei crediti prevista dal codice civile, la cui ratio va individuata nella necessità di evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione a favore della P.A. (somministrante, fornitore o appaltatore), e la stessa non è derogata dalle norme speciali dettate per i crediti di impresa dalla L. n. 52 del 1991. Infatti, se per un verso il legislatore ha consentito che le cessioni in blocco dei crediti nei confronti della P.A. possano avvenire anche secondo le disposizioni di cui alla L. 21 Febbraio 1991 n. 52 (cd. "legge *factoring*"), per altro verso, al fine di tutelare in modo rafforzato le stazioni appaltanti pubbliche, ha comunque subordinato l'opponibilità di tali cessioni alla pubblica amministrazione ad alcune condizioni, ovvero la stipula mediante atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata, la notifica all'amministrazione debitrice e l'assenza di rifiuto da parte di quest'ultima (da manifestare tramite atto da notificare al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione). In applicazione dei suindicati principi, la Corte d'Appello riteneva legittime le opposizioni sollevate dall'Azienda Sanitaria appellata nei confronti di alcune delle cessioni di credito notificate dall'appellante, società cessionaria di vari crediti dovuti dall'Azienda Sanitaria in virtù di vari contratti di fornitura di beni e servizi.

CONDOMINIO

Corte d'Appello, sentenza n. 198/2026 - deposito 07/04/2026

Nel giudizio di impugnazione di delibera condominiale *ex art.* 1137 c.c., la questione relativa alla titolarità dei diritti reali sulle unità immobiliari o alla stessa esistenza del rapporto di condominialità può essere esaminata dal giudice soltanto in via incidentale, quale antecedente logico della decisione, senza che tale accertamento produca effetti di giudicato nei confronti dei singoli condomini. Ne consegue che non sussiste litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i partecipanti al condominio, essendo sufficiente la partecipazione in giudizio dell'amministratore, salvo che venga proposta autonoma domanda di accertamento dei diritti reali. Il giudicato formatosi sull'annullamento di una delibera condominiale ha, inoltre, efficacia meramente negativa e limitata all'atto impugnato, non estendendosi automaticamente a successive deliberazioni, ancorché adottate tra le medesime parti e su questioni analoghe, poiché ciascuna delibera costituisce atto autonomo, da scrutinarsi sulla base dei motivi specificamente dedotti nel relativo giudizio. In tema di cooperativa edilizia, il regolamento di comunione approvato nella fase genetica del rapporto sociale non è automaticamente opponibile nella successiva fase condominiale, né può ritenersi vincolante in difetto di specifico recepimento nei titoli di assegnazione o di acquisto ovvero di idonea trascrizione, non essendo sufficiente la mera adesione alla cooperativa o la generica accettazione del regolamento (*id est*, del rapporto associativo originario). La Corte ha pertanto ritenuto che il regolamento di comunione della cooperativa non fosse opponibile ai condomini nella successiva fase condominiale, con conseguente rigetto dell'appello proposto avverso la pronuncia di annullamento della delibera assembleare.

LEGITTIMA DIFESA

Corte d'Appello, sentenza n. 183/2026 - deposito 31/03/2026

L'art. 2044 c.c. richiama l'art. 52 c.p. ai fini dei presupposti di applicazione della causa di giustificazione della legittima difesa. L'esclusione dell'antigiuridicità del fatto postula, dunque, la sussistenza di un pericolo attuale e non volontariamente causato di un'offesa ingiusta ad un diritto proprio od altrui, la necessità di difendersi, da intendersi quale inevitabilità altrimenti del pericolo – dovendosi peculiarmente valutare la sussistenza di un *commodus discessus* -, e la proporzionalità della reazione rispetto all'offesa minacciata, da valutarsi in prospettiva *ex ante*, con giudizio di comparazione che tenga complessivamente conto non solo dei mezzi utilizzati, ma anche dei beni giuridici patrimoniali e personali in conflitto, del grado di offesa ai suddetti beni giuridici in conflitto, nonché di tutte le circostanze oggettive e soggettive contingenti.

NEGOZIO FIDUCIARIO

Corte d'Appello, sentenza n. 326/2026 - deposito 03/06/2026

Il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive con il decorso dell'ordinario termine decennale, che decorre, in difetto di una diversa previsione nel "*pactum fiduciae*", dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il ritrasferimento del bene. Nella fattispecie, la Corte di Appello accoglieva il motivo di gravame avverso la sentenza del Tribunale con la quale il primo giudice - decidendo in base al principio della ragione più liquida - aveva rigettato la domanda dichiarando prescritto il diritto azionato dall'attore ad ottenere il trasferimento dell'immobile intestato alla convenuta in virtù di un preteso patto fiduciario stipulato tra le parti. I giudici del Collegio, in continuità con l'orientamento di legittimità (Cass. Ord. 1763/2026; Cass. Ord. 32267/2022), osservavano come il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive con l'ordinario termine decennale, che, in difetto di una diversa prescrizione del "*pactum fiduciae*", decorre dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene, atteso che il termine di prescrizione, *ex art. 2935 c.c.*, non può partire dalla manifestazione di volontà, ma dal suo inadempimento, e che nel negozio fiduciario, in assenza di una diversa determinazione temporale, sussiste prima della richiesta del fiduciante, un mero obbligo al ritrasferimento, a richiesta del predetto, e non un'obbligazione inadempita, sicché l'eventuale ritardo con cui il fiduciante chieda la restituzione del bene non può indurre a ritenere che egli abbia rinunciato *per facta concludentia* al diritto al trasferimento del bene in suo favore. I Giudici dell'appello sotto il profilo del merito rigettavano la domanda in mancanza della prova dell'esistenza del negozio fiduciario intercorso tra le parti.

RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

Corte d'Appello, sentenza n. 199/2026 - deposito 08/04/2026

In tema di responsabilità professionale del direttore dei lavori, il danno risarcibile non può essere automaticamente identificato con il costo complessivo necessario al completamento dell'intervento

edilizio, dovendosi distinguere tra le lavorazioni residue ancora da eseguire e quelle strettamente riconducibili, in termini causali, ai vizi dell'opera derivanti dall'inadempimento professionale del tecnico. Ne deriva che, ove la consulenza tecnica d'ufficio abbia individuato specifici difetti costruttivi imputabili alla sfera di vigilanza del direttore dei lavori (nella specie: sottodimensionamento delle travi lignee di copertura e mancato collegamento degli architravi mediante barre filettate), la liquidazione del danno deve essere limitata ai costi necessari alla eliminazione di tali vizi, non potendo estendersi sic et simpliciter all'intero importo necessario per ultimare le opere rimaste incomplete. Infatti, la stima del costo globale di completamento del cantiere non coincide con il danno-conseguenza immediato e diretto derivante dall'inadempimento professionale ex art. 1218 c.c., dovendosi evitare indebite sovrapposizioni tra il piano della responsabilità tecnica e quello relativo alla mancata ultimazione dell'intervento edilizio. Il direttore dei lavori, pur essendo tenuto ad una obbligazione di mezzi e non di risultato, assume una posizione di garanzia rispetto alla corretta esecuzione delle opere, essendo gravato da obblighi di controllo, vigilanza tecnica, verifica della conformità dell'opera al progetto ed alle regole dell'arte, nonché dall'obbligo di impartire le necessarie disposizioni all'appaltatore e di segnalare eventuali difformità al committente (principi questi cui il Collegio si è conformato richiamando: Cass. n. 23350/2013 e Cass., ord. n. 2913/2020). È stato pertanto ritenuto che la responsabilità del direttore dei lavori dovesse essere circoscritta ai soli vizi effettivamente accertati dal c.t.u. come riconducibili alla omessa vigilanza tecnica, con esclusione delle ulteriori poste riferibili al completamento dell'opera o alla mancata esecuzione di lavorazioni non causalmente collegate alla sua condotta. Parimenti, è stata esclusa la rilevanza liberatoria della transazione intervenuta tra committenti ed impresa appaltatrice, invocata dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 1304 c.c., atteso che le rispettive responsabilità trovavano fondamento in titoli differenti e autonomi, difettando una obbligazione solidale relativa ad un medesimo debito risarcitorio.

Nella fattispecie in questione la Corte ha altresì escluso la responsabilità dello strutturista e del presidente del consorzio, non essendo emersa prova di una concreta incidenza causale delle rispettive condotte nella produzione dei vizi edilizi accertati, risultati invece riferibili alla sola fase esecutiva dell'opera ed alla correlata attività di vigilanza demandata al direttore dei lavori. All'esito definitivo è stato accolto parzialmente l'appello principale con rideterminazione del danno nei limiti delle somme necessarie alla eliminazione dei vizi costruttivi accertati, mentre è stato rigettato l'appello incidentale volto ad estendere la responsabilità agli altri convenuti ed a confermare l'originaria liquidazione del danno operata dal primo giudice.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Corte d'Appello, sentenza n. 267/2026 - deposito 21/05/2026

In tema di illeciti amministrativi, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il "*dies a quo*" per il computo del termine di novanta giorni previsto dall'art.14 della legge n. 689 del 1981 entro il quale può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, va inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi dell'infrazione, spettando poi al giudice di merito valutare la congruità, se eccepita, del tempo impiegato dall'Amministrazione per giungere alle proprie determinazioni. Nella fattispecie la Corte di Appello rigettava il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale con cui l'appellante assumeva la tardività della notifica del verbale unico di accertamento eseguita - a suo avviso - oltre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della L. 689/81. I Giudici del Collegio - premesso che nella specifica materia

del lavoro, la funzione del verbale unico di accertamento di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 è quella di racchiudere in un unico atto di natura provvedimentale la contestazione e la notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza, al fine di evitare la redazione di una molteplicità di provvedimenti per la contestazione di ciascuna violazione - osservavano come il *dies a quo* per la notifica delle contestate violazioni coincideva non con la generica e approssimativa percezione del fatto nella sua materialità, ma con il compimento di tutte le indagini necessarie al conseguimento della piena conoscenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione. Nella fattispecie, la Corte osservava come l'attività ispettiva non si era esaurita con il primo accesso, ma era proseguita attraverso una sequenza documentata di richieste a cui la parte appellante aveva dato riscontro in tempi diversi e tra loro successivi, dunque solo all'esito dell'acquisizione completa della documentazione l'amministrazione era stata in grado di ricostruire il complesso delle posizioni esaminate, rilevare per ciascuna di esse le relative irregolarità e formulare la contestazione. Ciò giustificava il significativo - ma non illegittimo - lasso di tempo trascorso tra l'inizio degli accertamenti e la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione della violazione.

SEPARAZIONE E DIVORZIO

Corte d'Appello, sentenza n. 238/2026 - deposito 24/04/2026

In materia di assegno divorzile, il riconoscimento dell'emolumento previsto dall'art. 5, c. 6, L. n. 898/1970 richiede non soltanto l'accertamento di una disparità economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, ma anche la verifica del nesso causale tra il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente e le scelte condivise di conduzione della vita familiare, tali da avere inciso, in concreto, sulle sue aspettative professionali e reddituali. Ne consegue che la mera esistenza di una differenza patrimoniale o reddituale non è, di per sé, sufficiente a giustificare il riconoscimento dell'assegno divorzile ove emerga che entrambi i coniugi abbiano potuto coltivare autonomamente le rispettive prospettive professionali senza rinunce significative o sacrifici endofamiliari causalmente collegati alla successiva situazione di squilibrio economico (id est, senza un concreto deterioramento conseguente al divorzio). Alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della suprema Corte (Cass. S.U. n. 18287/2018, pronuncia nomofilattica cui il Collegio si è conformato), la funzione dell'assegno divorzile deve essere individuata in chiave assistenziale, perequativa e compensativa, imponendosi una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, della durata del matrimonio, dell'età del richiedente e del contributo fornito alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge. È stato pertanto escluso il diritto all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge che, pur deducendo di avere sacrificato opportunità professionali per dedicarsi alla famiglia, abbia in realtà continuato a svolgere in modo stabile e prevalente la propria attività lavorativa ed imprenditoriale durante tutto il matrimonio, senza dimostrare concrete rinunce condivise o limitazioni della propria crescita professionale derivanti dalle esigenze familiari. Ai fini della determinazione del contributo dovuto per il mantenimento della figlia minore (art. 316-bis c.c.), assumono invece rilievo preminente le effettive capacità economiche e patrimoniali dei genitori, comprese le rispettive potenzialità reddituali future e gli elementi sintomatici di disponibilità patrimoniali non coerenti con i redditi formalmente dichiarati. In tale ambito la Corte ha attribuito rilevanza alle operazioni societarie poste in essere dal padre della minore nell'imminenza della separazione personale, nonché alla significativa consistenza del patrimonio mobiliare e fiduciario emersa all'esito della ctu e delle indagini

della Polizia tributaria, reputando giustificato l'aumento del contributo ordinario al mantenimento della figlia in ragione della marcata sproporzione economica tra i genitori e delle accresciute esigenze della minore in età adolescenziale. Da ultimo, è stato ritenuto non conforme al principio di proporzionalità l'integrale accollo delle spese straordinarie al padre, disponendosi la partecipazione della madre nella misura del 20%, avuto riguardo alle sue capacità reddituali e lavorative.

Corte d'Appello, sentenza n. 86/2026 - deposito 11/02/2026

In tema di ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, la controversia introdotta ai sensi dell'art. 9, c. 2, L. n. 898/1970 non ha natura previdenziale, bensì civilistico-familiare, poiché non è diretta all'accertamento del diritto alla prestazione pensionistica né alla condanna dell'ente previdenziale all'erogazione della stessa, ma esclusivamente alla determinazione della quota spettante ai soggetti aventi diritto. Ne consegue l'inapplicabilità della disciplina di cui agli artt. 442 e 443 c.p.c. e della c.d. pregiudiziale amministrativa prevista per le controversie previdenziali, non essendo richiesta la preventiva presentazione della domanda amministrativa all'Inps quale condizione di proponibilità o procedibilità dell'azione giudiziaria. Infatti, nella controversia avente ad oggetto la ripartizione delle quote della pensione di reversibilità, l'ente previdenziale non dispone di alcun autonomo potere decisorio in ordine all'*an*, al *quantum* o ai criteri di attribuzione delle quote, essendo tali valutazioni demandate in via esclusiva al giudice ordinario, cui compete verificare la durata dei matrimoni, le condizioni economiche delle parti e gli ulteriori criteri indicati dall'art. 9 l. n. 898/1970. L'ordine rivolto all'Inps di corrispondere le quote determinate giudizialmente costituisce, pertanto, un effetto consequenziale della decisione e non il *petitum* principale del giudizio. L'Inps assume, in tale contesto, la posizione processuale di litisconsorte necessario, senza che ciò trasformi la controversia in causa previdenziale in senso stretto. Ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione ex art. 326 c.p.c., inoltre, la notificazione della sentenza deve essere effettuata nei confronti del procuratore costituito della parte e non direttamente all'ente pubblico, ancorché la notificazione telematica eseguita all'indirizzo p.e.c. istituzionale della P.A. sia idonea a determinare la conoscenza legale dell'atto. La Corte ha quindi ritenuto tempestivo l'appello proposto dall'Inps e, nel merito, infondata l'eccezione di improponibilità della domanda per mancata previa istanza amministrativa, con conseguente rigetto dell'impugnazione.

CONTRATTO DI APPALTO

Corte d'Appello, sentenza n. 285/2026 - deposito 21/05/2026

Per integrare la responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c., che disciplina le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidono in maniera profonda sugli elementi strutturali essenziali, quali la solidità, l'efficienza e la durata dell'opera, il difetto di costruzione deve consistere in qualsiasi alterazione, conseguente all'imperfetta esecuzione dell'opera, che pregiudichi in modo considerevole il normale godimento dell'immobile. Calando i suindicati principi nel caso di specie, la Corte d'Appello considerava non pertinente al caso di specie il richiamo operato dall'appellante all'art. 1669 c.c. per chiedere la condanna dei convenuti al risarcimento del danno causato dalla costruzione di un immobile in difformità ai relativi titoli edilizi, considerato che nel caso di specie l'immobile era perfettamente abitabile e fruibile e che la presenza dell'abuso edilizio comportava solo l'incommerciabilità dell'immobile ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

CONTRATTI BANCARI

Corte d'Appello, sentenza n. 241/2026 - deposito 12/05/2026

In tema di fideiussioni bancarie, la nullità derivante da intese anticoncorrenziali “a monte” può estendersi ai contratti “a valle” solo ove risulti concretamente dimostrata la sostanziale coincidenza delle clausole negoziali con quelle censurate dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e l'effettiva riconducibilità del contratto all'intesa illecita, non essendo sufficiente il mero richiamo allo schema ABI o la generica allegazione della presenza di clausole analoghe. Tale verifica deve essere particolarmente rigorosa con riferimento alle fideiussioni specifiche, le quali, pur non essendo escluse in astratto dall'ambito applicativo della disciplina antitrust, presentano un assetto negoziale circoscritto e collegato a rapporti determinati, diverso da quello tipico delle fideiussioni omnibus. Nella vicenda in esame, peraltro, la questione relativa alla estensione della nullità parziale anche alle fideiussioni specifiche risultava, peraltro, *sub iudice*, essendo stata rimessa alle Sezioni Unite Civili a seguito del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., con conseguente permanenza di un quadro interpretativo non ancora consolidato. In tema di onere probatorio il Collegio ha sottolineato che grava sul fideiussore l'onere di dimostrare non soltanto la presenza delle clausole corrispondenti agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, ma anche la perdurante operatività dell'intesa anticoncorrenziale nel momento storico della stipula e la concreta attuazione, nel contratto “a valle”, dell'accordo restrittivo della concorrenza (*id est*, il collegamento funzionale tra i due piani negoziali). È stato pertanto ritenuto insufficiente, ai fini della declaratoria di nullità parziale delle fideiussioni specifiche stipulate nel 2012, il mero richiamo al provvedimento della Banca d'Italia del 2005 ed alla presenza di una sola clausola sostanzialmente sovrapponibile a quella di permanenza della garanzia prevista dall'art. 6 dello schema ABI, in difetto di prova della riproduzione complessiva delle clausole censurate e della persistente applicazione dell'intesa anticoncorrenziale nel mercato di riferimento. È stato altresì affermato che la clausola di pagamento “a semplice richiesta” contenuta nella fideiussione, non elimina l'onere di attivazione del creditore, ma deroga soltanto alle modalità previste dall'art. 1957 c.c., sicché la richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore ed ai garanti entro il termine semestrale è idonea ad impedire la decadenza, anche in assenza di immediata proposizione dell'azione giudiziarie. Dai principi qui richiamati ne è derivato il rigetto dell'appello proposto dai fideiussori oppositori al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società cessionaria del credito, essendo stata esclusa sia la nullità delle fideiussioni per violazione della disciplina antitrust.

Corte d'Appello, sentenza n. 240/2026 - deposito 27/04/2026

In tema di mutuo bancario, il superamento del tasso soglia ai fini dell'usura oggettiva deve essere verificato con riferimento al tasso effettivamente applicato nel corso del rapporto (TEG) e non al mero dato formale del TAEG indicato in contratto quale indice sintetico del costo del credito ai fini della trasparenza bancaria. Ne consegue che il minimo scostamento del TAEG rispetto al tasso soglia, ove riconducibile ad un mero arrotondamento tecnico-contabile e non incidente sul costo concretamente praticato al mutuatario, non determina la nullità della clausola relativa agli interessi ex art. 1815, comma 2, c.c., né la gratuità del mutuo, dovendosi valorizzare il principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla concreta incidenza della violazione sulla posizione del contraente (*de minimis non curat praetor*). Nel caso di specie la Corte ha ritenuto irrilevante, sotto il profilo dell'usura, uno scostamento dello 0,005% tra TAEG contrattuale e tasso soglia, accertando, sulla base delle risultanze della ctu e del piano di ammortamento, che il tasso concretamente applicato fosse rimasto al di sotto della soglia legale per tutta la durata del rapporto. Ai fini del computo nel TEG dei costi assicurativi collegati al finanziamento, grava sul mutuatario l'onere di dimostrare non soltanto

l'esistenza delle polizze, ma anche il loro carattere obbligatorio e l'effettivo collegamento funzionale con l'erogazione del credito, non essendo sufficiente il mero richiamo alla polizza contenuto nel contratto di mutuo. Inoltre, ai fini del soddisfo dell'onere probatorio la configurabilità dell'usura soggettiva richiede la prova sia della significativa sproporzione tra le condizioni praticate e quelle mediamente applicate sul mercato per operazioni analoghe, sia del consapevole approfittamento della situazione di difficoltà economica del cliente da parte dell'istituto di credito, non essendo sufficiente la mera esistenza di pregresse esposizioni debitorie. Con la pronuncia in questione è stato altresì ribadito che il c.d. mutuo solutorio, destinato al ripianamento di precedenti esposizioni debitorie, costituisce figura negoziale pienamente valida, non integrando difetto di causa né ipotesi di nullità del contratto, atteso che la destinazione delle somme mutate attiene ad un momento successivo rispetto alla genesi del rapporto e non incide sulla funzione economico-sociale del mutuo.

Corte d'Appello, sentenza n. 204/2026 - deposito 09/04/2026

La mancata allegazione al contratto di mutuo del piano di ammortamento non costituisce requisito di validità, né elemento necessario ai fini della determinazione dell'obbligazione restitutoria. L'oggetto del contratto è sufficientemente determinato quando dal testo negoziale risultano l'importo del capitale mutuato, la durata del finanziamento, la periodicità delle rate ed i criteri di determinazione del tasso di interesse. Nella fattispecie la Corte di Appello rigettava il gravame rilevando che il contratto di mutuo, unitamente all'allegato "Documento di sintesi", aveva un oggetto determinato, riportando chiaramente l'importo mutuato, il tasso di interesse, la durata dell'ammortamento la periodicità e il metodo di rimborso. Per i Giudici del Collegio, la completezza di tali indicazioni consentiva di ricavare agevolmente il piano di ammortamento, rimanendo del tutto irrilevante l'eventuale difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale.

DANNO DA COSE IN CUSTODIA

Corte d'Appello, sentenza n. 273/2026 - deposito 11/05/2026

La responsabilità di cui all'art. 2051 cc ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. Nella specie, la Corte di Appello accoglieva il gravame proposto dalla società Autostrade per l'Italia s.p.a., volto a censurare la sentenza di I grado nella parte in cui il Tribunale l'aveva ritenuta responsabile del sinistro occorso ai sensi dell'art. 2051 cc stante l'erronea applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio. I Giudici di Appello rilevavano anzitutto, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, che la responsabilità per cosa in custodia è da ascrivere al modello tipologico della responsabilità oggettiva, essendo sufficiente, affinché essa si configuri, la dimostrazione da parte di chi si assume danneggiato del danno e del nesso di causalità materiale tra la cosa custodita e tale danno; mentre sul custode grava l'onere, per andare esente da responsabilità, di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito, cioè di un fatto esterno, rappresentato dal fatto naturale, dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato che sia tale da rappresentare una causa autonoma del verificarsi dell'evento di danno. I Giudici di II grado precisavano poi che la presenza di un ingombro sulla

carreggiata (quale, ad esempio e come nel caso di specie, uno pneumatico) costituisce una violazione dei succitati obblighi di custodia qualora, per il lasso di tempo trascorso dal momento in cui si è verificata la situazione di pericolo, si ritenga possibile ed esigibile il concreto esercizio dell'attività di custodia, manutenzione e vigilanza, sicché può ritenersi sussistente il caso fortuito almeno finché non sia trascorso un tempo ragionevolmente sufficiente perché il custode venga a conoscere il pericolo e possa intervenire per eliminarlo. Nel caso per cui è causa, alla luce dei succitati principi generali e delle risultanze documentali, non veniva ravvisata alcuna inerzia né ritardo ingiustificato nella condotta della società appellante, la quale aveva fornito la prova liberatoria del caso fortuito essendo stato, il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, interrotto dal c.d. fatto del terzo, ossia il proprietario del mezzo da cui era caduto lo pneumatico. Nessun addebito poteva, pertanto, esserle addebitato in merito ai tempi di intervento; infatti, nonostante la natura oggettiva della responsabilità in commento, in ossequio al principio generale per cui *ad impossibilia nemo tenetur*, può pretendersi dal custode solo ciò che è concretamente ed effettivamente esigibile e, nel caso di specie, l'appellante aveva adottato tutte le misure idonee, intervenendo nel minor tempo possibile, né avrebbe potuto attuare nessun altro tipo di intervento.

RAPPRESENTANZA SOCIALE

Corte d'Appello, sentenza n. 316/2026 - deposito 29/05/2026

Affinché operi l'istituto della rappresentanza, anche nella particolare ipotesi di *falsus procurator* costituita dall'abusiva gestione degli affari della società da parte del socio accomandante ai sensi dell'art. 2320 c.c., è essenziale la sua esteriorizzazione tramite la cd. *contemplatio domini*, ovvero la spendita del nome del rappresentato da parte del rappresentante, esteriorizzazione che, eccettuata l'ipotesi in cui la legge o le parti richiedono la forma scritta *ad substantiam* del negozio da concludere, può avvenire anche senza espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato, purché il comportamento del rappresentante sia tale, per univocità e concludenza, da portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente. L'accertamento circa la sussistenza o meno della spendita del nome del rappresentato è, poi, compito devoluto al giudice del merito, ed è incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da errori di diritto. Nel caso di specie l'appellante aveva proposto appello avverso la sentenza di rigetto della domanda risarcimento del danno da inadempimento di un contratto di appalto proposta nei confronti di due società, una S.a.s. e una S.r.l., ed accolta nei confronti della sola S.r.l. In particolare, egli sosteneva l'erroneità della sentenza in quanto, sebbene solo la S.r.l. avesse sottoscritto il contratto per il tramite del suo legale rappresentante, egli era anche socio accomandante della S.a.s., per cui doveva ritenersi provata la presenza di una procura tacita ai sensi dell'art. 2320 c.c. o al più l'ingerenza di fatto del socio accomandante nella gestione della società per accomandita semplice ai sensi della medesima disposizione e la S.a.s. doveva ritenersi parimenti obbligata all'adempimento del contratto di appalto. In applicazione dei suindicati principi la Corte d'Appello rigettava l'appello, non ritenendo provata la presenza della procura né una indebita ingerenza del socio accomandante negli affari della società, non avendo egli mai effettuato alcuna forma, neanche per comportamento concludente, di *contemplatio domini*.

FOCUS: RESPONSABILITÀ CIVILE DEL MEDICO E DEL SANTARIO

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto la responsabilità civile del medico e del sanitario, in particolare con riguardo alla violazione del diritto del paziente di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali; al diritto di autodeterminazione del paziente rispetto alla regolamentazione del fine vita come prevista dalla L. n.38/2010 in materia di accesso alle cure palliative e del dolore; alla responsabilità del singolo sanitario che operi in equipe chirurgica; alla possibilità del Giudice, quale *peritus peritorum*, di disattendere le argomentazioni tecniche svolte dal consulente tecnico d’ufficio; all’onere della prova che grava sul paziente il quale agisca deducendo danni dovuti a responsabilità medica o della struttura, all’accertamento della responsabilità del debitore nel caso in cui venga contestata una condotta omissiva; a quando il consenso del paziente possa dirsi concretamente informato; alla responsabilità del medico per la violazione del dovere di informare il paziente; alla perdita di chance a carattere non patrimoniale in tema di lesione del diritto alla salute.

Con riguardo alla **violazione del diritto del paziente di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 240 - deposito 03/04/2023](#) in cui la Corte di Appello ha stabilito che la violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali, determinata dal colpevole ritardo diagnostico di una patologia ad esito certamente infausto, non coincide con la perdita di chances connesse allo svolgimento di specifiche scelte di vita che il paziente non abbia potuto compiere, ma con la lesione di un bene di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere l’assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare una condanna al risarcimento del danno sulla base di una liquidazione equitativa;

In merito al **diritto di autodeterminazione del paziente rispetto alla regolamentazione del fine vita come prevista dalla L. n.38/2010 in materia di accesso alle cure palliative e del dolore**; si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 240 - deposito 03/04/2023](#) in cui i Giudici di Appello hanno affermato che sulla base della tutela normativa dell’autodeterminazione del paziente rispetto alla regolamentazione del fine vita come attestata dalla l. 38/2010 in materia di accesso alle cure palliative e del dolore, ma anche dalla l. n. 219/2017 sulle cd. disposizioni anticipate di trattamento, l’area dei danni risarcibili non si esaurisce nel pregiudizio recato alla integrità fisica del paziente (privato, in ipotesi, della possibilità di guarigione o di una più prolungata e qualitativamente migliore esistenza fino all’esito fatale), ma include la perdita di un ventaglio di opzioni con le quali affrontare la prospettiva della fine ormai prossima, ovvero non solo la eventuale scelta di procedere nei tempi più celeri possibili all’attivazione di una strategia terapeutica o la determinazione per la possibile ricerca di alternative di indole meramente palliativa, ma anche la stessa decisione di vivere le ultime fasi della propria vita nella cosciente e consapevole accettazione della sofferenza e del dolore fisico in attesa della fine, giacché tutte queste scelte appartengono, ciascuna con il proprio valore e la propria dignità, al novero delle alternative esistenziali;

Con riferimento alla **responsabilità del singolo sanitario che operi in equipe chirurgica** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 610 - deposito 07/09/2023](#) secondo cui in tema di responsabilità medica della equipe chirurgica, il singolo sanitario deve prestare la propria opera, servendosi quantomeno delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio, affinché sia raggiunto il fine ultimo dell'operazione, altresì cooperando con gli altri membri del gruppo. Da tale principio ne deriva che il personale medico agente deve conoscere l'intera cartella clinica del paziente del caso, quindi valutare le operazioni a cui è stato sottoposto in precedenza, sincerarsi che siano state effettuate correttamente e, in caso contrario, ove rientri nelle proprie competenze specialistiche, porvi rimedio;

Con riguardo alla **possibilità del Giudice, quale *peritus peritorum*, di disattendere le argomentazioni tecniche svolte dal consulente tecnico d'ufficio** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 110/2024 - deposito 26/02/2024](#) in cui i Giudici di seconde cure hanno evidenziato che in materia di responsabilità medica, fermo il principio *iudex peritus peritorum*, è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche;

Con riferimento all'**onere della prova che grava sul paziente il quale agisca deducendo danni dovuti a responsabilità medica o della struttura** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 99/2024 - deposito 22/02/2024](#) in cui il Collegio ha ribadito che in materia di responsabilità medica o della struttura sanitaria ove si è svolta la prestazione contestata, il paziente che agisca deducendo danni dovuti a responsabilità medica o della struttura ha l'onere di provare non solo i danni asseritamente riportati ma anche il nesso causale fra la condotta del medico o della struttura e tali danni; resta invece a carico di questi ultimi, ove il paziente abbia fornito la prova dei danni e del nesso eziologico di cui sopra, l'onere di dimostrare di aver agito correttamente e quindi di non aver posto in essere alcuna condotta negligente, imprudente o imperita;

In merito all'**accertamento della responsabilità del debitore nel caso in cui venga contestata una condotta omissiva** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 596/2024 - deposito 03/09/2024](#) in cui la Corte di Appello ha stabilito che in materia di responsabilità sanitaria, l'accertamento della responsabilità del debitore è subordinato alla prova del nesso di causalità materiale fra l'inadempimento e la lesione della salute del paziente, che si traduce, nel precipuo caso in cui venga contestata al sanitario una condotta omissiva, nell'onere della prova, incombente sul paziente, che l'adozione della condotta omessa avrebbe scongiurato la lesione della salute del medesimo paziente; così come si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 473/2025 - deposito 04/09/2025](#) in cui il Collegio ha affermato che in materia di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale in caso di condotta omissiva va compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, in base ad un giudizio ancorato non solo alla determinazione quantitativa statistica delle frequenze di eventi, ma anche agli elementi di conferma e all'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del più probabile che non, conformandosi a uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel

contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana);

Con riguardo a **quando il consenso del paziente possa dirsi concretamente informato** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 563/2025 - deposito 22/10/2025](#) secondo cui affinché il consenso del paziente possa definirsi concretamente informato, esso deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione del trattamento medico, delle alternative terapeutiche, dei rischi connessi a ciascuna di esse, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo neppure all'uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico;

In merito alla **responsabilità del medico per la violazione del dovere di informare il paziente** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 633/2025 - deposito 24/11/2025](#) in cui i Giudici di seconde cure hanno affermato che la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; nonché un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, rinvenibile quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute. Dunque, qualora poi il danneggiato allegghi la lesione del proprio diritto all'autodeterminazione, il suo onere probatorio non può ritenersi esaurito, in quanto, escluso qualsiasi esonero fondato sul danno *in re ipsa* (non essendo dato confondere la lesione del diritto, con le conseguenze pregiudizievoli che in concreto da esso derivano), ma è indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito;

In riferimento alla **perdita di chance a carattere non patrimoniale in tema di lesione del diritto alla salute** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 665/2025 - deposito 09/12/2025](#) secondo cui in tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente, secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica, alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente. La chance di sopravvivenza costituisce, dunque, autonomo bene della vita, suscettibile di liquidazione solo quando risulti provato, secondo il criterio civilistico del più probabile che non, che l'errore medico abbia privato il paziente di una seria, concreta ed apprezzabile possibilità di maggior sopravvivenza ovvero di miglior sopravvivenza.